

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 655 DEL 03/12/2020

Pratica n. 33673 del 01/12/2020

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico
OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 257 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Bengasi Leonardi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.	

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☐ NO ☒

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☐ ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Avv. Maria Raffaella Bellantone
		Firmato Avv. M. R. Bellantone
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 655	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 03/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ____655____ DEL ____03/12/2020____

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 257 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Bengasi Leonardi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato confermato sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24 Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma

2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 Novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 Luglio 2020 n. 34 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'annualità 2019, che evidenzia un avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 2019 pari ad euro 996.897,38;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 Agosto 2020 trasmessa dalla Direzione Regionale Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al rendiconto di bilancio di questa Agenzia;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Francesco Fenoaltea, notaio in Civita Castellana , del 30 marzo 1953, rep. n. 7042, registrato a Civita Castellana il 20 aprile 1953, al n. 813, Vol. 81 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 28 aprile 1953, al n. 2194 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Bengasi Leonardi, nato a Tuscania il 13 maggio 1912, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 257, sito in Comune di Tuscania, località Cadutella, della superficie catastale di ha 01.90.80, effettiva di ha 01.92.80, distinto in catasto alla Sez. XVI con i mappali nn. 104/D

– 39/A – 76/E, confinante con le quote 258, 256 e accesso, salvo altri. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 19 ottobre 1973, rep. n. 16175, registrato a Roma il 30 ottobre 1973, al n. 6559, vol. 65 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 12 novembre 1973, al n. 9882 del Registro Particolare, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 546/CE/A dell'8 maggio 1973, ha concesso, al sig. Bengasi Leonardi, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota n. 257, sita in Comune di Tuscania, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 8, particella 100 per la superficie di ha 01.91.80;

VISTA la nota di trascrizione della dichiarazione di successione, registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, in data 4 febbraio 1992, al n. 56/817 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 14 settembre 1994, al n. 8785 del Registro Formalità, con la quale, a seguito del decesso del sig. Bengasi Leonardi, avvenuto in data 5 febbraio 1990, sono stati dichiarati eredi del de cuius i sigg. Veniero Leonardi, nato a (omissis) e Rosa Leonardi, nata a (omissis);

VISTA la nota di trascrizione dell'atto di divisione a rogito notaio Luciano D'Alessandro, del 10 luglio 1990, rep. n. 143457, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 20 luglio 1990, al n. 7038 del Registro Formalità, con il quale i sigg. Veniero Leonardi e Rosa Leonardi, comproprietari, ciascuno per i propri diritti, di alcuni immobili siti in Comune di Tuscania, comprendenti tra l'altro il fondo in oggetto, hanno provveduto alla divisione ed all'assegnazione di quote. La quota n. 257 di Tuscania è stata assegnata al sig. Veniero Leonardi;

ATTESO che, con atto di compravendita a rogito dr.ssa Anna Laura Paoletti, notaio in Tuscania, dell'11 aprile 2001, rep. n. 4858, registrato a Viterbo il 27 aprile 2001, al n. 2495/1V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 20 aprile 2001, al n. 3693 del Registro Particolare, i sigg. Matilde Angelucci, nata a (omissis), Rossano Leonardi, nato a (omissis), Roberta Leonardi, nata a (omissis), tutti rappresentati dal sig. Carlo Nicolai, di seguito generalizzato, giusta procura speciale autenticata dal notaio Anna Laura Paoletti, in data 26 giugno 2000, rep.

n. 3874, hanno venduto al sig. Carlo Nicolai, nato a Roma il 7 aprile 1977, il quale ha accettato ed acquistato, il terreno sito in Comune di Tuscania, costituito dalla quota 257, catastalmente già descritto. Il bene era pervenuto alla parte venditrice per successione legittima del sig. Veniero Leonardi, deceduto il 16 gennaio 1998, giusta denuncia di successione, registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, in data 13 luglio 1998, al n. 6, volume 1056;

PRESO ATTO che, il sig. Carlo Nicolai, con istanza del 10 novembre 2020, protocollo n. 9078, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate

tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

DETERMINA

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Bengasi Leonardi, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Francesco Fenoaltea, del 30 marzo 1953, rep. n. 7042, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Toscana al foglio 8, particella 100 per la superficie di ha 01.91.80, costituente la quota n. 257, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA
P.L. Rapporto con assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb**

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Bengasi Leonardi, nato a Tuscania il 13 maggio 1912;

Matricola: n. 699/V;

Contratto: del 30 marzo 1953, rep. n. 7042;

Quota: n. 257, sito in Comune di Tuscania, località Cadutella, di ha 01.91.80;

Dati Catastali: foglio 8, particella 100;

Confini: quote 258, 256 e accesso, salvo altri.

Il sig. Carlo Nicolai, con istanza del 10 novembre 2020 , protocollo n. 9078, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 257, sita in Tuscania, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 18 novembre 2020, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che sul fondo si rileva servitù di scolo delle acque meteoriche, in relazione alle servitù apparenti, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. (All. 1)

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 24 novembre 2020

IL RELATORE
Eurosia Bonci